



PROVINCIA DI TORINO

## COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2023.**

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Sì
2. DAVÌ ARMANDO - Consigliere	Sì
3. FAZARI JONATHAN - Consigliere	Sì
4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	Sì
5. FERRENTINO ANTONIO - Assessore	Sì
6. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere	Sì
7. SILVESTRI LILIANA - Assessore	Sì
8. ODIARDO ANDREA - Consigliere	Sì
9. SPANÒ EMANUELA - Consigliere	Sì
10. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere	Sì
11. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere	Sì
12. ANDOLFATTO ANDREA - Consigliere	Sì
13. SPATARO DOMENICO - Consigliere	Giust.
TOTALE PRESENTI	12
TOTALE ASSENTI	1

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA.

Assiste alla seduta l'Assessore esterno AUDINO Alessandro.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANE Dott. Alberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Approvazione tariffe Tari (Tributo servizio rifiuti) anno 2023.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Considerato che il Consorzio Cados svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare l'art. 6, con il quale si disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021 "Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- n. 2/DRIF/2021 del 05/11/2021 con la quale vengono approvati gli schemi tipo degli atti e le modalità operative nonché i primi chiarimenti su aspetti applicativi della nuova disciplina tariffaria prevista dal MTR-2;

Considerato pertanto che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale;

Rilevato che

- in aggiunta all'aggiornamento biennale, l'Autorità ha previsto la facoltà per gli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra periodo del Piano Finanziario precedentemente trasmesso:
  - *“8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.*
  - *8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.”*
- ad oggi, il soggetto gestore e l'Ente territorialmente competente, non hanno ancora manifestato l'eventuale necessità di procedere ad una revisione infra biennale del documento di cui sopra, che porterebbe di conseguenza ad una possibilità di revisione delle tariffe TARI;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/05/2022 con la quale sono state approvate le tariffe Tari per l'anno 2022;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- il comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Dato atto che:

- l'art. 5 comma quinquies del D.L. n. 228/2021 convertito in Legge n. 15/2022 (Decreto milleproroghe) stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 43 comma 11 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, precisa che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti relativi alle tariffe e ai regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; si precisa inoltre che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Ritenuto pertanto, in attesa di eventuali aggiornamenti infra biennali del piano finanziario definitivo del servizio integrato rifiuti del biennio 2022-2023 da parte del Consorzio CADOS, di proporre al Consiglio comunale di mantenere invariate le tariffe TARI anno 2023 rispetto a quelle deliberate per l'anno 2022

(Consiglio Comunale n. 15 del 30/05/2022), salvo successiva verifica del raggiungimento dell'integrale copertura dei costi;

Richiamato l'art. 13 comma 15-ter del D.L. 201/2011 (introdotto dall'art. 5-bis del D.L. 34/2019), che stabilisce che, a partire dal 2020, la rate per il pagamento della TARI, fissate dal Comune con scadenza anteriore al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuate sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre le scadenze fissate dopo tale data sono calcolate sulla base delle tariffe previste per lo stesso anno, con il meccanismo del saldo-conguaglio;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale - IUC, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 24 luglio 2014, ed in particolare la sezione 4 dedicata al tributo TARI;

Rilevato che tale regolamento prevede che le tariffe del tributo sui rifiuti siano strutturate nel seguente modo:

- suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile secondo quanto previsto dall'art. 5 della sezione 4 del regolamento medesimo;
- suddivisione dei costi del servizio rifiuti fra le utenze domestiche e non domestiche in base alla percentuale di gettito derivante da tali utenze negli anni passati (80% utenze domestiche e 20% utenze non domestiche);
- applicazione alle utenze domestiche del calcolo della quota fissa in base alla superficie dei locali occupati, riparametrata in base al numero degli occupanti, utilizzando i coefficienti di cui alla tabella 1-B del D.P.R. 158/1999 (Comuni con meno di 5.000 abitanti);
- applicazione alle utenze domestiche del calcolo della quota variabile in base al volume dei rifiuti indifferenziati conferiti, ottenuto conteggiando il numero di svuotamenti del cassonetto dei rifiuti indifferenziati e moltiplicandolo per il volume del contenitore assegnato all'utenza;
- applicazione di un minimo di 8 svuotamenti annuali del cassonetto dei rifiuti indifferenziati per ciascuna utenza domestica;
- per la quota fissa e la quota variabile delle utenze non domestiche, vengono invece utilizzati i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, opportunamente combinati tenendo conto di quanto previsto dal citato comma 652 della Legge 147/2013;

Considerato che a partire dall'anno 2021 non sono più assoggettabili a TARI le utenze giornaliere del commercio su aree pubbliche in quanto il nuovo canone unico per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, istituito con la Legge n. 160/2019, è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 05/12/2022 di proposta delle tariffe TARI per l'anno 2023, in misura pari a quelle per l'anno 2022, facendo salvo la successiva verifica del raggiungimento dell'integrale copertura dei costi;

Richiamato l'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffare adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo modificazioni all'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011;

Rilevato che, nello specifico, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti - TARI:

- l'art. 13, comma 15 e 15-bis del D.L. 201/2011 disciplinano l'obbligo di trasmissione delle deliberazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);
- l'art. 13, comma 15 ter del D.L. 201/2011 fissa il termine entro cui deve essere effettuata la pubblicazione delle deliberazioni delle tariffe, nonché il conseguente regime di efficacia delle stesse

ai fini del versamento da parte dei contribuenti, stabilendo che affinché la deliberazione abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera si riferisce;

- lo stesso comma 15 ter, ferma restando la facoltà per il comune di determinare le scadenze di versamento del tributo, prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio;

Visto il Decreto Ministeriale del 20 luglio 2021 contenente specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22/12/2011;

Visto il Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Sentito il Sindaco che illustra la proposta ed al termine dell'illustrazione apre il dibattito;

Sentito il Consigliere Comunale Signor Roberto Giuglard, che chiede se siano previsti aumenti tariffari dovuti all'aumento dei costi energetici;

Sentito il Vice Sindaco signor Rocco Franco, che precisa come nella recente assemblea di Aysel sia stato precisato che non vi saranno aumenti di costi tariffari per l'aumento dei costi energetici di questi ultimi mesi, e che gli unici aumenti previsti saranno quelli per il consumo di gasolio, che verranno però coperti da risorse proprie e non con nuovi aumenti dei costi all'utenza;

Dato quindi atto che non vi sono altre richieste di intervento, il Sindaco pone ai voti la proposta;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 12	Consiglieri votanti: n. 9
Consiglieri astenuti: n. 3 (Andolfatto, Cappuccio, Giuglard)	
Voti favorevoli: n. 9	Voti contrari: //

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Sindaco

## DELIBERA

- 1) Di confermare provvisoriamente, per l'anno 2023 le tariffe vigenti TARI 2022 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/05/2022 calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario TARI 2022- 2023, e riportate nell'allegato alla presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che sarà di competenza del Consiglio Comunale la presa d'atto di eventuale aggiornamento infra biennale del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2022 - 2023, approvato dall'Assemblea Consortile del Consorzio CADOS, con conseguente revisione delle tariffe TARI entro il termine previsto dalla normativa citata in premessa;

- 3) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale sulla base di quanto disposto dal DM 20/07/2021 e sulla base della risoluzione MEF n 7/DF del 21/09/2021.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
F.to: PREACCO SUSANNA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
F.to: CANE Dott. Alberto

---

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, li \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente da: PREACCO SUSANNA  
Data: 04/04/2023 14:14:24

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	Coeff Ka Tab 1B del D.P.R. 158/1999 Per calcolo quota fissa	Coeff Kb Per suddivisione quota variabile in caso di contenitore condiviso	Parte fissa €/mq. anno	Parte variabile €/lt
1	0,84	0,8	1,15513	0,0793
2	0,98	1,6	1,34766	0,0793
3	1,08	2,0	1,48517	0,0793
4	1,16	2,6	1,59519	0,0793
5	1,24	3,2	1,70520	0,0793
6 o più	1,30	3,7	1,78771	0,0793

Numero minimo svuotamenti contenitore rifiuti indifferenziati: 8 svuotamenti annui.

UTENZE NON DOMESTICHE

Coefficienti utilizzati per calcolo quota fissa (kc) e quota variabile (kd) – Tariffa quota fissa e quota variabile

N.	DESCRIZIONE	KC	Parte fissa €/mq./anno	KD.	Parte variab €/mq./anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,88531	3,40	0,47471
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	1,38873	6,03	0,84191
3	Stabilimenti balneari	0,63	1,09362	4,16	0,58082
4	Esposizioni, autosaloni	0,43	0,74644	3,03	0,42305
5	Alberghi con ristorante	1,33	2,30876	9,86	1,37665
6	Alberghi senza ristorante	0,91	1,57968	7,02	0,98013
7	Case di cura e riposo	1,26	2,18725	8,21	1,14628
8	Uffici, agenzie	1,13	1,96158	9,30	1,29847
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,87	1,51024	5,50	0,76791
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	1,92686	8,12	1,13371
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	2,63858	10,63	1,48416
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,30	2,25668	7,70	1,07507
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	2,01366	8,52	1,18956
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	1,57968	5,70	0,79583
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,20	2,08309	7,00	0,97734
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, attività artigianali pizza al taglio e similari	3,50	6,07569	50,28	7,02009
17	Bar, caffè, pasticceria	3,30	5,72850	40,65	5,67555
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,25	3,90580	16,99	2,37214
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,70	2,95105	17,00	2,37354
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,90	6,77005	67,66	9,44669
21	Discoteche, night club	1,64	2,84689	11,01	1,53722
22	Attività di rimessaggio	0,32	0,55549	1,70	0,23735